

N. 2330 del Registro Gen.

Il Reale Ufficio del Demanio, Sig. Comm. Avv. Gaspardo Finali, ed il  
Municipio di Acqui, per cui assiste il Sig. Cav. Gaetano Cavallieri  
DEL CONTRATTO DI COMPRA E VENDITA, FRA LE FINANZE DELLO STATO,  
VENDITRICI, ED IL MUNICIPIO DI ACQUI, COMPRATORE, DELLO STA-  
BILIMENTO CIVILE BALNEARIO PRESSO DETTA CITTA' DI ACQUI, per il  
prezzo di Lire Italiane Trecentodiecimila.

L'Anno del Nostro Signore Gesù Cristo Milleottocentosessantotto,  
Indizione Romana Undecima, e questo di trentuno (31) del Mese di Di-  
cembre, sotto il Pontificato di Sua Santità Pio Nono, e Regando Sua  
Maesta Vittorio Emanuele Secondo per grazia di Dio, per volontà  
della Nazione Re d'Italia.

Attesoché proprietario il Reale Governo dei Tre Stabilimenti  
Balneari situati presso la Città di Acqui, sulla destra del Fiume  
Bormida, che uno per uso Militare, l'altro per gli Indigenti, ed il  
terzo per uso civile, in seguito alla domanda avanzata dal Munici-  
pio di detta Città, prendesse nella determinazione di vendere que-  
sto ultimo Stabilimento, cioè lo Stabilimento Civile Balneario al  
Municipio medesimo per il prezzo di Lire Italiane Trecentodiecimila.

Attesoché in questo divisamento, fra le Finanze dello Stato rap-  
presentate dal Direttore Generale delle Tasse ed del Demanio, allora  
Sig. Commendatore Avvocato Gaspardo Finali, ed il Municipio di Acqui  
rappresentato dal Sig. Avvocato Cav. Gaetano Cavallieri in virtù di  
mandato conferitogli con atto autentico del ventisei aprile Milleot-  
tocentosessantasette rogato Monti, ed in coerenza della Deliberazio-  
ne del Consiglio Comunale del detto Municipio del 14 Febbraio 1867,  
fossero concertate e stabilite le condizioni della vendita e rispet-  
tiva compra con il Capitolato firmato in doppio originale il dì Otto  
Maggio 1867 dai prelodati Signori e Cavallieri, del seguente tenore: i-  
v) Convenzione fra le Finanze dello Stato ed il Municipio di  
Acqui per la cessione da quello a questo dello Stabilimento Civile  
Balneario presso detta Città.

Altra sorgente di...  
Fra le Finanze dello Stato, rappresentate dal Direttore Generale

delle Tasse d' del Demanio Sig. Comm. Avv. Gasparo Finali, ed il Municipio di Acqui, per cui agisce il Sig. Cav. Gaetano Cavalleri in virtù di mandato conferitogli con atto 26 Aprile 1867 ricevuto Monti, si sono intesi e convenuti i seguenti capi di convenzione.

ARTICOLO PRIMO

Il Governo cede ed aliena in piena proprietà del Municipio predetto situato all' Est dell' antico Fabbricato, e nelle precise lo-

1°)- Il vasto Fabbricato Termale Civile presso Acqui descritto con i numeri 1 a 12 inclusivamente nel tipo planimetrico in data 4 Agosto 1865 autentificato Gianone e composto: 1°- da quattro maniche in vecchia costruzione racchiudenti un cortile quadrato; 2°- di due altre attigue maniche sporgenti di costruzione moderna con frap posto giardino verso Ovest, il tutto contenente al piano terreno numero sessantadue gabinetti per le operazioni termali con le tinzozze di marmo; varie camere per usi domestici e di convegno, una cappella con piccola Sagrestia, numero quarantotto camere al primo piano per alloggi con corridoi e numero venti soffitte sopra le due maniche sporgenti.

2°)- un altro fabbricato recente al Sud del predetto, e con esso comunicante, distinto nel tipo coi Numeri Tredici e Diciannove incluso, contenenti i locali ad uso di cucina, forno, fornello in ferro fuso, ghiacciaia contigua, magazzini e siti da bucato, quindici camere cubiculari al primo, e vasto stenditoio al secondo piano.

3°)- Altro vecchio edificio recentemente ridotto a succursale del Civile designato coi numeri venti al venticinque del Tipo, con la Cappella accennata all' articolo 1°.

4°)- E per ultimo tutti i terreni esistenti in un solo corpo all' Est del detto Stabilimento, attualmente coltivati, e ad uso di orto, vigna, fienile e locali rustici destinati al giardiniere ed alle persone di basso servizio.

5°)- Abbondanti sorgenti di acque termali calde, dette della Gran Vasca, coll' uso comune a favore degli Stabilimenti Governativi per i Militari e per gli Indigenti.

Altra sorgente di più elevata temperatura, detta della Rotonda, che si estende al Nord fino alla Fontana, il tutto per uso comune anche ad uso comune ristretto al solo Stabilimento Militare per le

Stabilimento degli Indigenti, indicati nel tipo con la lettera A.  
doccie, viali di convallazione delle attinenti scarpe, lettera B.

Altra tepida detta del Fontanino, in uso, promiscuo come quella della Rotonda.

E finalmente cinque serbatoi dei fanghi preparati, oltre a quello del Ravanasco, oltre al piazzale sopradescritto, lettera C.

Tanto le sorgenti quanto i serbatoi sopra descritti trovansi nel recinto situato all'Est dell'antico Fabbricato, e nelle precise località segnate nei tipo coi numeri ventisei e trentaquattro incluso.

5°)- I diritti come furono per lo passato ammessi circa l'uso di una parte della sorgente iodio-sulfurea-fredda così detta del Ravanasco, indicata nel tipo col numero trentacinque, e destinate a temperare i bagni nel solo Stabilimento Civile con opportuni condotti ed intubamenti, unitamente all'edificio di ricovero ivi situato, numero trentasei del tipo con piazzale, viale d'accesso e ponticello sul ritano del Ravanasco descritti ai numeri, 37, 38 e 39 del Tipo.

vedi  
art II  
7  
col 1

6°)- Due distinte sorgenti d'acqua potabile semplice dette di Lussito e di Rasetti, in relativi casotti d'allacciatura, depositi, condotti ed intubamenti, di cui la prima situata a fianco della strada di Lussito, e la seconda a sponda destra del Ravanasco, a sinistra del ritano dello Stregone, con annesso terreno, notato nel tipo coi numeri 40 e 41, col uso però in comune collo Stabilimento degli Indigenti, come si dirà più avanti.

7°)- Le suppellettili ed arredi sacri costituenti la dotazione della Cappella accennata all'articolo 1°.

8°)- E per ultimo tutti i terreni esistenti in un sol corpo attorno ai tre Stabilimenti, variamente coltivati, e le alluvioni a sponda destra della Bormida, con tutti i cortili, sedimi, giardini, aiuole, viali, piazzali indicati nel tipo predetto con tinta verde, e che si estendono al nord fino alla Bormida. Il tutto però cedesi a corpo e non a misura.

Delle servitù di ARTICOLO SECONDO, arse e cidi sul viale.  
Sono esclusi dalla cessione e riservati in proprietà del Governo:  
1°- Il grande piazzale semicircolare col viale esistente avanti lo

- 1°- Stabilimento degli indigenti, indicati nel tipo con la lettera A.
- 2°- I viali di circonvallazione colle attinenti scarpe, lettera B.
- 3°- Il piccolo campo al nord dello stesso Stabilimento, lettera C.
- 4°- Il grande viale e stradone con le sue scarpe, che dal ponte del Ravanasco mette al piazzale sopradescritto, lettera D.

Sarà facoltativo all'Acquisitore di sostituirvi in altra prossima localita' altra strada di uguale ampiezza e comodita' tuttavolta che per cagione di ampliamento di alcuni degli Stabilimenti l'esistenza di essa non sia più conciliabile colle nuove costruzioni.

- 5°- Il tratto che da detto stradone al punto segnato E., nel Stabilimento Civile nel fabbricato enciclosolare di esso, devolgate suo po, si diparte ed accenna allo Stabilimento Militare, tratto su cui hanno anche diritto di passaggio i successori Mordiglio nonche' i proprietari dei beni adiacenti.
- 6°- Il terreno esistente tra il muro di cinta al nord dello Stabilimento Militare ed il viale di circonvallazione sul lato sud dello Stabilimento degli Indigenti, lettera F.

- 7°- Il casotto segnato G. esistente sotto lo stradone principale avanti accennati, che conduce allo Stabilimento degli Indigenti, ed inserviente al deposito dei fanghi ad uso di questo.
- 8°- Lo stradino H. che dallo Stabilimento degli Indigenti mette al casotto medesimo.
- 9°- L'appendice di fabbrica annessa alla Cappella verso l'Est, designato nel tipo con la lettera M. donde i Balneanti dello Stabilimento Militare assistono ai divini uffici per mezzo di una apertura di un'arcone dietro l'Altare nel muro che si dichiara comune.

ARTICOLO TERZO

E' parimenti riserva/to al Governo in perpetuo il diritto d'uso delle terre mosse. Nel caso di urgenza di dovranno prendersi con questi uffici di necessari provvedimenti per l'uso delle stesse.

- 1°- Dell'acqua termale della Fontana del Ravanasco potabile sul sito, come si e sin qui praticato a favore dello Stabilimento Militare e degli indigenti.
- 2°- Della servitu di transito delle persone a piedi sui viali che fan capo alla fontana stessa.
- 3°- Di due camere al piano terreno dello Stabilimento Civile

4°- Dell'acqua che scaturisce dalla fontana tepida, detta del Fontanino ad uso dello Stabilimento Militare nella quantità risultante dall'attuale ripartizione, alla prima vaschetta della sorgente stessa contro il muro di mezzo del recinto delle sorgenti.

5°- Dell'acqua termale calda, della Rotonda e al beneficio dello stesso Stabilimento in quella medesima quantità e porzione di cui gode attualmente, e ad essa ogni e qualunque spesa relativa al

6°- Di due botteghe al piano terreno, verso il piazzale dello Stabilimento Civile nel fabbricato succursale di esso, destinate una allo spaccio dei generi di Privativa e l'altra all'impianto di una farmacia in servizio dello Stabilimento degli Indigenti.

7°- Della terza parte dell'acqua potabile che sgorga dalla fontana di Lussito e dei Rasetti mediante ripartizione per caduna di esse da stabilirsi in condizioni identiche, ed in modo sicuro nei rispettivi casotti partitori, di ciascuno dei quali terrà una doppia chiave il Direttore dello Stabilimento degli Indigenti.

#### ARTICOLO QUARTO

Occorrendo riparazioni alla condotta di queste fontane, la spesa relativa sarà sopportata dal Municipio di Acqui, ed il Governo vi concorrerà in proporzione dell'acqua a lui ripartita, limitatamente però al solo tratto che corre dai casotti di allacciatura sino a quelli ripartitori predetti.

Nell'esecuzione di tali riparazioni si dovrà scegliere il periodo di stagione in cui non esistono raccolti pendenti nelle proprietà private attraversate dai tubi conduttori delle acque, e prevenirne ad ogni buon fine i possessori di esse, ricomponendo in ogni caso le terre smosse. Nei casi poi d'urgenza si dovranno prendere con questi ultimi i necessari concerti per quei compensi che ad estimo di periti saranno giudicati equi e risarcitivi.

Per questi condotti d'acqua a favore dello Stabilimento degli Indigenti, sarà in facoltà del Governo di attraversare sotterraneamente a sue spese con tubi i piazzali davanti la fonte dello Stabilimento Civile fino all'incontro del tubo sotto la finestra del Cafè

che attualmente porta l'acqua allo stesso Stabilimento dagli Indigenti, e di servirsi del medesimo tubo attuale, per compiere la condotta, sarà disponibile in massa.

A fine però che lo stesso **ARTICOLO QUINTO**, se sia esattamente accertato Non ostante la servitù cui la cappella dello Stabilimento Civile deve soggiacere per effetto dell'art. 2. e n° 9 della presente convenzione, le spese di qualsivoglia natura occorrenti per l'esercizio per religioso staranno a carico esclusivo del Municipio acquirente, al quale si intende pure addossata ogni e qualunque spesa relativa alla conservazione in buono stato delle due camere e delle due botteghe come sopra riservate in uso al Governo, cui non incomberà riguardo alle medesime altro obbligo tranne quello delle riparazioni locali, in senso della Legge comune.

Di questa operazione sarà **ARTICOLO SESTO** processo verbale che sarà Lo Stabilimento degli Indigenti avrà diritto di estrarre gratuitamente alla metà di Aprile di ogni anno dalla grande vasca delle Sorgenti termali dello Stabilimento Civile il fango in quella quantità che il Medico al servizio degli Indigenti reputerà necessario e bastante per tutte le operazioni occorrenti nel corso della stagione Balneare.

#### ARTICOLO SETTIMO

Lo Stabilimento Militare e quello degli Indigenti avranno facoltà di praticare senza obbligo veruno di compenso, gli scavi necessari per la estrazione dei fanghi in quei terreni e siti cadenti in cessione, che la esperienza e la diligente esplorazione dimostreranno meglio adatti e convenienti, esclusi però i siti dei viali, piazzali, giardini ed aiuole; e le relative spese saranno sopportate dal Governo insieme all'obbligo della ripristinazione del suolo.

Sarà nello stesso modo facoltativo ai detti due Stabilimenti di praticare sui terreni compresi nella vendita quei movimenti di terra, che saranno indispensabili per le riparazioni dei tubi e dei condotti sotterranei, delle acque semplici e termali.

#### ARTICOLO OTTAVO

Gli Stabilimenti Governativi avranno per il loro esercizio tale diritto alla erogazione in loro favore dell'acqua calda della grande vasca principale detta il Lago delle Sorgenti in quel quan-

tativo e porzione che risulterà conforme ai loro bisogni concilia-  
bilmente con quelli dello Stabilimento Civile e col volume d'acqua  
che si avrà disponibile in massa.

A fine però che lo stato attuale di cose sia esattamente accertato  
e stabilmente definito si conviene nel termine di due mesi dalla ap-  
provazione di questa convenzione si dovrà a spese comuni delle parti  
provvedere a che vengano viemeglio assicurate in modo costante e per

ARTICOLO SESTO

manente le parziali dotazioni di acqua degli Stabilimenti ad uso dei  
risparmiandosi al Governo ad ampliare lo Stabilimento Militare avr-  
Militari e degli Indigenti, e ciò in base ed in conformità delle nor-  
me che verranno in concorso del Municipio suggerite da uno o più  
Ingegneri idraulici a scelta del Governo, per modo che nel reparto de-  
finitivo delle acque agli anzidetti Stabilimenti abbiano piuttosto  
a sentire miglioramento che danno.

Di questa operazione sarà quindi esteso processo verbale che sarà  
sottoscritto dai Delegati del Governo e del Municipio, acciò che formi  
stato e diritto fra le parti nelle future contingenze.

Si ritiene intanto, salva la ulteriore e più esatta ricognizione doman-  
data come sopra di Periti del Governo, che l'acqua disponibile a mezzo  
della gran vasca sia di litri 576.000, in 24 ore, e data questa quan-  
tità di acqua, il reparto di essa si intenderà determinato e contenu-  
to secondo le proporzioni seguenti e cioè:

Allo Stabilimento Militare	Litri	130.415
" " Indigenti	"	108.680
" " Civile	"	336.905
<b>Totale Litri</b>		<b>576.000</b>

ARTICOLO NONO

Il Comune di Acqui prende l'impegno formale di rispetto al Governo  
di provvedere a proprie spese, entro cinque anni dall'approvazione  
del contratto alla ampliamento dello Stabilimento che forma oggetto  
di cessione, in modo che le nuove costruzioni stiano per l'ampiezza  
nella ragione almeno di una terza parte degli edifici attuali; ov-  
vero di costruire a sua scelta entro lo stesso termine uno Stabili-  
mento nuovo di bagni e fanghi a sponda sinistra della Bormida facen-  
do uso dell'acqua termale bollente di sua proprietà in maniera di

poterá soddisfare alle esigenze del pubblico concorso. Il rantedio  
 Quando, in lavori qui sopra accennati, non fossero compiuti entro  
 lo stabilito quinquennio, il Municipio espressamente si sottopone  
 a titolo di convenzionale penalità alla multa di Lire Cinquantamila,  
 che saranno versate alla cassa dello Stato, previa però da parte del  
 Governo la costituzione di una mora di almeno sei mesi.

ARTICOLO DECIMO

Disponendosi il Governo ad ampliare lo Stabilimento Militare avrà  
 diritto di occupare per questo solo scopo e senza compenso veruno  
 al Municipio, tutto o parte della pezza segnata in tipo con le lette-  
 re N.O.P.Q., la quale così ritornerà in piena proprietà delle Fi-  
 nanze.

ARTICOLO DECIMO PRIMO

L'identica riserva si stabilisce per la pezza segnata in tipo  
 con le lettere P. O. A. <sup>1</sup> A. <sup>2</sup> A. <sup>3</sup> A. <sup>4</sup>, la quale sarà pure dal Municipio  
 ceduta senza verun compenso, ogni qualvolta il Governo e la Provincia  
 o qualsivoglia filantropica associazione intendesse occuparla per lo  
 ampliamento dello Stabilimento degli Indigenti, obbligandosi il Muni-  
 cipio in tal caso a permettere senza compenso alcuno anche l'apri-  
 mento di un nuovo viale nella direzione A. <sup>2</sup> A. <sup>5</sup> di larghezza e scar-  
 pe eguali al viale D.D.

ARTICOLO UNDECIMO

All'evenienza di questi casi il Comune di Acqui dovrà inoltre, oc-  
 correndo, porre gratuitamente a libera, comoda e costante disposizio-  
 ne degli Stabilimenti suddetti, condotta e perpetuamente mantenuta a  
 totali spese dell'Erario Municipale, quella quantità di acqua terma-  
 le bollente che sarà riconosciuta necessaria al buon servizio degli  
 ampliati stabilimenti, pigliando per norma la competenza che risul-  
 terà determinata in conformità dell'art. 8°, la quale dovrà essere  
 accresciuta in proporzione del maggiore numero di balneanti di cui  
 saranno capaci i nuovi locali, con dichiarazione però che questo del  
 maggior numero non potrà mai estendersi soltre al doppio di quello  
 che possono regolarmente conténeere gli attuali Stabilimenti.

ARTICOLO DECIMO SECONDO

Questa vendita è intesa mediante il corrispettivo di Lire Trecento  
 Sempre quando il Governo nel termine di un quinquennio si dispon-  
 ghesse in conto delle quali il Municipio di Acqui coltiva...



ga ad ampliare l' Stabilimento balneo Militare in modo da renderlo  
effettivamente capace di un maggior numero di bagnanti, il Munici-  
cipio di Alessandria, concorre per un terzo nella relativa spesa, e  
purché tale concorso non ecceda la somma di Lire Quarantamila. L' opera  
sarà approvata, colla corrispondenza degli interessi dal primo Gen-  
naio dell' anno medesimo alla ragione del cinque per cento dedotto

ARTICOLO DECIMOTERZO

All' scopo di conservare ed accrescere, per quanto possibile l' a-  
menità de' siti nell' interesse di tutti gli Stabilimenti, é rigoro-  
samente vietato al Municipio di introdurre nei terreni cadenti in  
cessione e qualsiasi genere di coltura, che pregiudicar possa in qua-  
lunque modo la circolazione e la salubrità dell' aria, provata per Leg-  
ge ridotta in pubblica istruzione a spese della parte acquirente.

ARTICOLO DECIMOQUARTO

Per evitare il pericolo di mancanza di ranghi termali, né è assoluta-  
mente proibita l' esposizione dovendo essi impiegarsi esclusivamen-  
te nelle operazioni che seguono negli Stabilimenti.  
Sarà però facoltativo al Municipio di trasportarne, in caso di be-  
bisogno, qualche quantità nella Città di Acqui, purché però venga  
dopo il fatto restituita nei serbatoi a tale uopo esistenti  
presso lo Stabilimento Civile: condizioni riferite nel capitolo an-  
teriore al contratto di locazione concluso nell' anno 1865.

ARTICOLO DECIMOQUINTO

Non potrà il Municipio aumentare il prezzo delle operazioni ter-  
mali risultante dalle tariffe in vigore senza preventiva approva-  
zione della Deputazione Provinciale.

ARTICOLO DECIMOSESTO

Avvesoché in obbedienza a' regolamenti veglianti, presen-  
ti Passeranno a carico del Comune tutti gli oneri di diritto e di indire-  
tta al di cui s' involge, natura che gravano e gravar potessero il Go-  
verno nella sua qualità di proprietario e dello Stabilimento Civile e con-  
danne alle sue attinenze; e per contro al Comune stesso s' intenderà in segno  
vestitoria intelligenza e detragione spettanti al Governo sulle  
la cosa venduta, non essendo diritti ed oneri che ad eccezione dei  
canoni d' affitto possono derivare dallo scaduto contratto di loca-  
zione, in data quindici Aprile 1862, approvata la convenzione stipulata nel dì 8 Maggio 1867 tra  
le finanze dello Stato ed il Municipio di Acqui per la vendita dello

ARTICOLO DECIMOSETTIMO

Stabilimento balneare ad uso civile presso quella Città, salvo le  
Onere vendute a mezzo di licenze.  
Questa vendita é intesa mediante il corrispettivo di Lire Trecen-  
todiecimila, in conto delle quali il Municipio di Acqui colla qui

tanza alla presente annessa, giustifica di avere già pagato Lire ottantaquattromila addì 14 Ottobre 1865 nella Tesoreria Provinciale di Alessandria. La rimanente somma dovrà essere versata nelle Casse dello Stato alla fine dell'anno in cui la presente scrittura sarà approvata, colla corrispondenza degli interessi dal primo Gennaio dell'anno medesimo alla ragione del cinque per cento dedotto il montare degli interessi correnti dalla data della quitanza predetta fino al primo Gennaio qui sopra indicato, ed in questo senso sono modificate l'ARTICOLO DECIMOTTAVO della convenzione stessa.

La presente convenzione avrà effetto al primo Gennaio 1867, sarà però obbligatoria per il Governo quando sia stata approvata per Legge e ridotta in pubblico istrumento a spese della parte acquirente. E' però fin d'ora convenuto che frattanto il Comune di Acqui continuerà nel godimento dello Stabilimento termale e delle sue dipendenze di qualità di affittuario, qualità che avverandosi il ritardo, ovvero il difetto di approvazione, potrà e dovrà far valere per tutti gli anni 1867 e 1868, sottomettendosi eventualmente di corrispondere al Governo il Canone annuo di Lire Venticinquemila (L.25.000) ed accettando inoltre le altre condizioni riferite nel capitolato annesso al contratto di locazione scaduto coll'anno 1865.

Fatto in doppio originale a Firenze il giorno Otto Maggio 1867.

Per il Comune di Acqui: Gaetano Cavalleri

Per il Governo: Gaspero Finali

Atteso che in obbedienza alle Leggi e Regolamenti veglianti, presentata la sopra trascritta convenzione di vendita e rispettiva comprata al Parlamento Italiano, fosse nell'interesse dello Stato debitamente approvata con legge del Sette Luglio del corrente anno Milleottocentosessantotto Numero 4475 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno del Ventun Luglio detto numero centonovantasette del seguente tenore: **Articolo 1°** Il Comune di Acqui, per averne il diritto di acquistare le acque nel senso del preclato art. 8° della convenzione sopra descritta, ed i lavori da eseguirsi per ottenere lo stabilimento termale, ed il Municipio di Acqui per la vendita dello Stabilimento Balneare ad uso civile presso quella Città, salve le seguenti aggiunte e modificazioni.

dichiarato all'Art. 2° sopra trascritta convenzione, voglia  
Oltre l'ipoteca legale competente allo Stato, conformita del Co-  
dice Civile, sarà pattuita col Municipio di Acqui sui beni aliena-  
ti una ipoteca per lire Centomila a garanzia dell'esercizio degli  
obblighi tutti dipendenti dalla predetta convenzione.

Quindi e' che.

Articolo 3°

Per il presente pubblico istrumento, la cui minuta e' stata pre-  
La vendita avrà effetto dal 1°-Gennaio 1868, ed in questo senso  
cedentemente vista ed approvata da tutte le Parti interessate,  
sarà modificato l'articolo diciotto della convenzione stessa.  
nonché dalla Direzione del Contenzioso Finanziario, apparsa e  
Attesoché in seguito della detta approvazione, ed in esecuzione  
degli ordini emanati dal Ministero delle Finanze con suo dispaccio  
del Ventisette Ottobre prossimo passato Numero 98,414 - 19,826.  
Divisione 2ª Numero d'Ordine 51, il Sig. Cav. Francesco Fiorito,  
primo Segretario dell'Amministrazione Compartmentale del Demanio e  
delle Tasse per gli Affari in Alessandria a nome e nell'interesse  
del Demanio Nazionale nel Ventun Novembre 1868, dette, rimise e con-  
segnò al Municipio di Acqui, e per esso accettante e ricevente il di-  
lui Sindaco Sig. Cav. Giovanni Furno tutto ciò e quantosi d'immobili  
che di mobili risultava formare parte della vendita come sopra con-  
cordata con la sopra trascritta approvata convenzione dell'Otto Mag-  
gio 1867, escluso bene inteso tutto ciò e quanro e riservato con la  
convenzione medesima a favore ed in proprietà del Reale Governo.

Attesoché successivamente in coerenza di quanto e' dichiarato al-  
l'Articolo 8 della sopra trascritta convenzione, venisse nominata una  
Commissione all'oggetto di determinare le norme e fissare la dota-  
zione delle acque ai tre nominati Stabilimenti dei Bagni d'Acqui in  
senso della su. allegata convenzione dell'Otto Maggio 1867.

Attesoché la detta Commissione, eseguite le occorrenti ispezioni,  
recognizioni, ed operazioni, sotto di Venticinque Novembre Milleotto-  
centosessantotto esaurisse il ricevuto incarico con progettare il  
reparto delle acque nel senso del precitato art. 8° della convenzio-  
ne soprascritta, ed i lavori da eseguirsi per ottenere lo stabile  
e sicuro progettato reparto.

Attesoché in questo stato di cose, ed in coerenza di quanto e'

Ambedue a me Notaro ed agli infrascritti due testimoni benissimo  
dichiarato all'Art.18 della sopra trascritta convenzione, voglia  
cogniti, i quali hanno dichiarato, convenuto, promesso e stipulato  
si ora divenire alla celebrazione del Pubblico Istrumento, da cui  
come e quanto in appresso.

In primo luogo, ambedue le lodate parti contraenti nella rispet-  
tiva loro qualità e rappresentanza hanno ratificato ed approvato,  
ne accompagnata.

Quindi e' che, conferme ratificando ed approvando la premessa narrativa, ed hanno  
dichiarato e convenuto, che debba formare parte integrale della pre-

Per il presente pubblico istrumento, la cui minuta e' stata pre-  
cedentemente vista ed approvata da tutte le Parti interessate,  
nonché dalla Direzione del Contenzioso Finanziario, apparisca e  
sia noto come.

In Secondo luogo sono stati dalle menzionate parti contraenti,

Avanti di me Cav. Dottor Pier Antonio e del fu Dottor Giuliano  
Spighi Procuratore e Notaro dei Reali Dipartimenti ed Amministra-  
zioni dello Stato residente nell'Ufficio della Direzione Generale  
del Contenzioso Finanziario posto in Piazza della Signoria N.°8,

ed alla presenza dei due infrascritti testimoni benissimo cogniti,  
aventi tutti i requisiti voluti dalla Legge, e per assistere alla  
celebrazione del Presente pubblico istrumento specialmente chiama-  
ti e pregati, si sono personalmente costituiti.

L'Ill.mo Sig. Dottore Cav. Giovanni del fu Signor Giuseppe Pasini  
nella sua qualità, e non altrimenti, d'Ispettore Generale al Mi-  
nistero delle Finanze de del Regno, e nella rappresentanza delle  
Finanze medesime, e così con protesta di non voler contrarre in  
proprio alcuna obbligazione e responsabilità;

E l'Ill.mo Sig. Commendatore Avvocato Giuseppe del fu Sig. Fran-  
cesco Saracco Grand'Ufficiale dell'Ordine Mauriziano, Senatore  
del Regno, possidente domiciliato in Acqui, in ordine al Mandato

conferitogli dall'Ill.mo Sig. Cav. Giovanni Furno nella sua qualità  
di Sindaco della Città di Acqui, con atto in brevetto del di Ven-  
tuno Dicembre 1868, consegnato al rogiti del Notaro Cav. Pietro  
Pasini da dato venduto, e trasferito, siccome da vende, e trasferi-

Monti residente nella città medesima, redatto in carta bollata da  
lire due, e legalizzato dal Presidente del Tribunale Civile della  
Città stessa; e così esso pure con protesta di non voler contrarre  
in proprio obbligazione alcuna, ma di voler unicamente obbligare  
il Municipio della Città tale quale e il medesimo descritto nell'articolo  
della sopra trascritta convenzione, ed e' indicato nella subri-

Ambedue, a me Notaro ed agli infrascritti due testimoni benissimo  
cogniti, i quali hanno dichiarato, convenuto, promesso e stipulato  
come e quanto in appresso, ripetuta di parola in parola.

In quello Stabilimento e suoi annessi, hanno dichiarato le parti  
e e circoscritto fra gli altri dai seguenti confini, cioè dal tor-  
tiva loro qualità e rappresentanza hanno ratificato ed approvato,  
conforme ratificando ed approvando la premessa narrativa, ed hanno  
dichiarato e convenuto, che debba formare parte integrale della pre-  
sente, perché ignorati dalle parti predette  
Con tutti gli annessi e connessi, nei serviti sia attive che  
in questa sede fosse trascritta di parola in parola, riducendola,  
siccome, adiacenze e pertinenze e con tutte le cose solite andare.

In secondo luogo sono stati dalle menzionate parti contraenti,  
dopo lettura ed esame fattone, consegnati a me Notaro infrascritto  
nel precitato articolo primo della sopra trascritta convenzione,  
i due seguenti documenti per rimettersi al pubblico Generale Archi-  
vio dei contratti di Firenze insieme col presente istrumento di cui  
debbon formare parte integrale, cioè:

1°- Ad avere, tenere e possedere con ogni più estesa clausola tra-  
scritta nella pianta o planimetria della Terme Nazionale di Acqui, situa-  
te in sponda destra del Bormida, redatta nel quattro Agosto Mille-  
ottocentossessantacinque dall'Ingegnere Capo per i fabbricati De-  
rivazione in ogni caso di evizione o molestia di tutta o parte del  
maniali Gianone, approvata e firmata dal Ministero delle Finanze  
la cosa venduta, ancorché questa decisiva della natura della cosa  
allora Commendatore Quintino Sella, da Giuseppe Bella, dal Direttore  
medesima, e per preordinata disposizione degli autori tanto inmedia-  
Generali Finali, e dal Cav. Gaetano Cavallieri, registrata a Firenze  
che medianti dal Reale Demanio, e tanto nel giudizio petitorio e  
il 31 Dicembre corrente, Registro 16 Numero 10767 e che forma cor-  
ordinario, quanto nel giudizio assessorio, ed esecutivo e di sempli-  
redo della sopra trascritta convenzione, e che è in essa allegata,  
e senza obbligo di copiarla per mio protocollo.

2°)- L'originale del citato atto di procura del di 21 Dicembre  
della regola di ragione  
1868, rogato Monti, con obbligo di trascriverlo sul mio protocollo.  
La qual vendita e cessione e rispettiva compra, le lodate Parti  
E tutto ciò ferma stante, da aversi per ripetuto in principio,  
contraenti, ciascuna nella indicata loro qualità e rappresentanza,  
mezzo, e fine del presente contratto, e tante volte quanto occorres-  
convenzioni di farla e di riceverla per il prezzo di lire Italiane  
se il ripeterlo, l'Ill.mo Sig. Ispettore Generale Cavalier Giovanni  
Precentodiecimila, con tutti i riserbi, patti, e condizioni larga-  
Pasini da dato, venduto, e trasferito, siccome da, vende, e trasferi-  
mente espresse in ciascuno degli articoli della sopra trascritta  
sce al Municipio della Città di Acqui, e per esso all'Ill.mo Signor  
convenzione dell'8 Maggio 1867, e nei tre articoli della Legge, del  
Commendatore Avv. Giuseppe Saracco qui presente, e per detto Muni-  
7 Luglio 1868, colla quale fu approvata la ridetta convenzione, da  
pio accettante e comprante lo Stabilimento Civile Balneario situa-  
turali tutti i diciotto articoli della convenzione ed i tre artico-  
to presso la Città, tale quale è il medesimo descritto nell'articolo  
14 della legge riferite qui per, ripetuti, a scanso d'inutili ripa-  
10 della sopra trascritta convenzione, ed è indicato nella surri-  
zioni di parola in parola.

E dovendosi intendere costituita, siccome costituiscono per la  
conservazione in perpetuo, da aversi qui la detta descrizione, ed  
indicazione trascritta e ripetuta di parola in parola.

Il quale Stabilimento, e suoi annessi, hanno dichiarato le parti  
che è circoscritto, fra gli altri dai seguenti confini, cioè dai tor-  
renti Bormida e Ravanasco, dalla strada di Lussito e dai possessi  
degli Eredi d'Israel Ottolenghi, Salvo, senza indicare il numero di  
Mappa, perché ignorati dalle parti predette.

Con tutti gli annessi e connessi, usi, servitù, sia attive che  
passive, adiacenze, e pertinenze, e con tutte le cose solite andare,  
e stare con detto Stabilimento Civile, e tale e quale lo Stabili-

mento medesimo coi suoi accessori trovati dettagliatamente descritti  
nel precitato articolo primo della sopra trascritta convenzione,  
e come è indicato nella relativa sopra citata pianta planimetrica  
del 4 Agosto 1865 autenticata Gianone alla quale etc.

Ad avere, tenere, e possedere con ogni più estesa clausola trasla-  
tiva di possesso e di proprietà, con pienissima cessione di tutte le  
ragioni competenti al Reale Demanio venditore, e con promessa della  
rivelazione in ogni caso di evizione o molestia di tutta o parte del  
la cosa venduta, ancorché questa derivasse dalla natura della cosa  
medesima, o per preordinata disposizione degli autori, tanto immedia-  
ti che mediati del Reale Demanio, e tanto nel giudizio petitorio o  
ordinario, quanto nel giudizio possessorio, ed esecutivo e di sempli-  
ce detenzione, e quante volte quete fosse per accadere la detta mo-  
lestia o evizione, da estendersi tali promesse e clausole a forma  
delle regole di ragione.

La qual vendita e cessione e rispettiva compra, le Modate Parti  
contraenti, ciascuna nella indicata loro qualità e rappresentanza,  
convenzono di farla e di riceverla per il prezzo di lire Italiane  
trecentodiecimila, con tutti i riserchi, patti, e condizioni larghe-  
mente espresse in ciascuno degli articoli della sopra trascritta

convenzione dell'8 Maggio 1867, e nei tre articoli della Legge del  
17 Luglio 1868 colla quale fu approvata la ridetta convenzione, da  
avarsi e tutti i diciotto articoli della convenzione ed i tre artico-  
li della Legge riferita qui per ripetuti e scanso d'inutili ripe-  
tizioni di parola in parola.

È dovendosi intendere costituita, siccome costituiscono per la conservazione in perpetuo di qualunque natura gravanti lo Stabilimento medesimo.

parla nell'articolo terzo della su allegata convenzione tante proprie e vere servitù reali, ed attive a favore dei due Stabilimenti Balneari per i Militari e per gli Indigenti, che rimangono nella proprietà del Governo, e tante proprie e vere servitù reali passive a carico della Stabilimento Civile Balneare, che si aliena, con terreni annessi, non che le rendite del medesimo, e le contribuzioni e tasse di cui potrà essere gravato in appresso, niuna esclusa né esentata.

1<sup>a</sup> - Tutte le contribuzioni e tasse di qualunque specie tanto Regie, che Provinciali e Comunitative gravanti il riperto Stabilimento e tutte le clausole più estese ed efficaci a stabilire legalmente le servitù predette in coerenza del riservo fatto nel terzo citato articolo della sopra trascritta convenzione.

2<sup>a</sup> - Tutte le spese di qualunque natura accorse dal primo Gennaio 1858, ed occorrenti in appresso per la conservazione e mantenimento del riperto Stabilimento e suoi accessori.

3<sup>a</sup> - E quindi dovranno soddisfarsi in coerenza di quanto è dichiarato all'articolo Ottavo della sopra trascritta convenzione, resta riservato tanto al Real Governo, quanto al Comune di Acqui, di deliberare ciò che reputeranno più conveniente in proposito del detto progetto, ben inteso che in questo riservo non debba intendersi minimamente pregiudicato ai rispettivi loro diritti, e che in qualche modo sia ordinata la esecuzione dei lavori necessari a rendere sicuro, stesso anno, e registrato in Acqui il 16 Luglio dell'anno medesimo, permanente, e più facile il reparto delle acque (una volta che questo sarà stato definitivamente accordato e stabilito) la esecuzione medesima dovrà essere sottoposta alla collaudazione di Periti da delegarsi nell'interesse dei tre Compartimenti in cui è diviso lo Stabilimento Balneario e ciò nello scopo di accertarsi che le opere siano state portate a carico e soddisfatte dal Regio Stabilimento che saranno ordinate, siano eseguite in modo da assicurare ad ognuno che aliena, niuna esclusa né accettata.

4<sup>a</sup> - E qualunque onorario, stipendio o gratificazione, che fin qui è sulle riferite basi sarà fatta la debita liquidazione, ed il Municipio dovrà rimborsare la Reale Finanze di quelle somme, di cui per te assegnata ai termini della convenzione.

5<sup>a</sup> - E poiché secondo il disposto dell'articolo terzo della allegata Legge d' sette Luglio 1868, che approva l'alienazione di cui si tratta, l'effetto dell'alienazione medesimo deve retrotrarsi al 1<sup>o</sup> Gennaio del cadente anno 1868; così resta stabilito e convenuto.

6<sup>a</sup> - Che come fino dal primo Gennaio 1868, sono date, ed anderanno a pagamento già effettuato di Lire Ottantaquattromila nel 14 Ottobre 1865 dal Tesoreria Provinciale di Alessandria, il prezzo predetto pagato dal Municipio compratore tutte le rendite di qualunque natura resterà alla somma di Lire Duecentoventicinque che dovrà essere provenienti dal detto Stabilimento Civile Balneario così fino ad una tale epoca saranno a carico e dovranno soddisfarsi dal Municipio stesso, e dovranno essere rappresentate al obbligato prometto di

1<sup>o</sup> Tutti i pesi ed oneri di qualunque natura gravanti lo Stabilimento medesimo, presente contratto sarà approvato; E' ben inteso che quindi dalla divisa epoca saranno a carico e dovranno soddisfarsi dal Municipio compratore: ragione del cinque per cento dal 1<sup>o</sup> Gennaio 1865 in appresso, e tutte le contribuzioni, e tasse di qualunque specie tanto Regie, che Provinciali e Comunitative gravanti il riperito Stabilimento e terreni annessi, non che le rendite del medesimo, e le contribuzioni e tasse di lire ottantaquattromila nel 14 Ottobre 1865 fino al 31 Dicembre 1867.

2<sup>o</sup> Tutte le spese di qualunque natura accorse dal primo Gennaio 1868, ed occorrenti in appresso per tutte le condizioni come sopra del riferito Stabilimento e suoi accessori, dalle Legge de inscrivere E quindi dovranno soddisfarsi dal detto Municipio compratore anche le Lire Milleottocentotrenta e centesimi quindici, prezzo dei lavori già ultimati, ma non ancora collaudati accollari al Sig. Novarino Gavotti con il contratto di acollo stipulato in Acqui il 26 Aprile 1868, approvato con decreto del Ministero delle Reali Finanze il 29 Maggio successivo, registrato alla Corte dei Conti il 19 Giugno dello stesso anno, e registrato in Acqui il 16 Luglio dell'anno medesimo, Libro Numero 1932. Foglio 185 con lire Venti e Centesimo 90 dal Riceritore Tedaldi, e quella qualunque somma maggiore o minore che sarà per risultare per la collaudazione.

3<sup>o</sup> In qualunque onorario, stipendio o gratificazione, che fin qui siano state portate a carico e soddisfatte dal Regio Stabilimento che si aliena, niuna esclusa né accettata. E sulle riferite basi sarà fatta la debita liquidazione, ed il Municipio dovrà rimborsare alla Reale Finanze di quelle somme, di cui per la menzionata titolo possa rimanere credito, rice. Quanto al prezzo della presente compra vendita, stabilito come è stato detto in Lire Trentaduecento e sessantamila, si è dichiarato che il pagamento è effettuato di Lire Ottantaquattromila nel 14 Ottobre 1865 nella Tesoreria Provinciale di Alessandria, il prezzo predetto oggi si è versato alla somma di Lire Duecentoventiseimila che dovrà essere pagata conformemente al prefato Sig. Commendatore Giuseppe Saracco, nel quale si obbliga e prometto di so-



disfarla e versarla in una Cassa dello Stato alla fine dell'anno  
della Legge del 5 Giugno 1850 numero 1337.

in cui il presente contratto sarà approvato; E' ben inteso che  
in conformità di quanto fu già stabilito all'articolo Diciotto del  
la sopra predetta dovrà corrisponderci, dal Municipio al Reale  
sulla trascritta convenzione, tutte le spese del presente contrat-  
to, del suo registro, della trascrizione, e dell'ascensione delle det-  
ta 1868 in appresso, epoca alla quale in forza della citata Legge del  
7 Luglio 1868 debbono retrotrarsi gli effetti del contratto, fatta  
se quelle di que copie autentiche per le parti, di una copia autentica  
però la debita compensazione coi frutti decorsi sulla somma anti-  
cipata di Lire Ottantaquattromila dal 14 Ottobre 1865 fino al 31  
Dicembre 1867.

All'effetto poi di garantire il Reale Governo dalla esatta os-  
servanza di tutti i patti, e di tutte le condizioni come sopra sti-

pulate (oltre alla ipoteca legale nascente dalle Legge da inscrivere  
nell'Ufficio della Direzione Generale del Demanio e delle tasse in det-  
to di ufficio dal Conservatore delle Ipoteche nell'atto della tra-  
scrizione del presente contratto a garanzia del pagamento del prezzo  
residuale, e dei frutti e spese refetibili nei casi di ragione) lo

Ill.mo Sig. Commendatore Avvocato Giuseppe Saracco in coerenza della  
facoltà ad esso conferite col preallegato atto di procura, ed in ese-  
cuzione di quanto è stato ordinato con la precitata Legge del 7 Lu-  
glio 1868, articolo secondo, ha costituito, siccome costituisce una  
speciale ipoteca per la somma in capitale di Lire Italiane 100.000.=

ed accessori sullo Stabilimento Balneario civile sopra descritto, e  
sulle fabbriche, terreni, e sorgenti di acqua di cui si compone lo

Stabilimento medesimo, e sopra ciascuno dei suoi accessori, da inscri-  
versi nelle forme legali.

Il quale Stabilimento composto dei fabbricati, terreni e sorgenti  
sopra descritte, posto nelle vicinanze e comunità di Acqui sulla de-  
stra del Torrente Bormida, è confinato, come sopra è stato detto, dal  
Torrente Bormida, e dal Torrente Ravanasco, dalla strada di

Lussito e dagli Eredi d'Isdrael Ottolenghi, salvo se altri etc. non  
avendo indicati i numeri di mappa per avere dichiarato le Parti di  
non conoscerli.

Finalmente viene dichiarato che l'esecuzione del presente contrat-  
to resta subordinata nell'interesse del Reale Governo alla definiti-  
va approvazione del Ministero a forma degli Ordini e nell'interesse  
del Comune al Decreto Reale da provocarsi a forma di quanto si è

sponderabile legge del 5 giugno 1850 numero 1837 mese di Dicembre,  
 in conformità di quanto sforgia stabilito dall'articolo Diciotto del  
 la sopra descritta convenzione, tutte le spese del presente contratto,  
 de' suoi registri, della trascrizione, e dell'incensione delle det-  
 te inscrizioni, si soddisferranno dal Municipio compratore, e non esclu-  
 se quelle di due copie autentiche per le parti, di una copia autentica  
 per la trascrizione, di altra in bianco per la definitiva approvazione.  
 Delle quali cose tutte le parti contraenti (nei nomi, non promettono  
 alla inviolabile osservanza sotto tutte le pene e prescritte dalle viglian-  
 ti Leggi. nominare, siccome nella di lui qualità di Sindaco di questa  
 Città fatto, letto, e rogato il presente pubblico istrumento in Firenze, in  
 nell'Ufficio della Direzione Generale del Demanio delle Tasse in det-  
 to Ministero delle Finanze, questo suddetto dì 31 Dicembre 1868, qui vi  
 presenti di Signori Cavaliere Dottor Pietro del fu Carlo Germani, e Gio-  
 vanni del vivente Paolo Medina, e ambli Regi Impiegati domiciliati a Fi-  
 renze, testimoni richiesti a quanto sopra, ai quali dopo lettura fatta  
 dell'atto presente hanno firmato il medesimo di loro proprio pugno e  
 carattere unitamente alle suddette parti contraenti nei nomi e sa in la  
 notaro, e avendo contestualmente tutti firmato il mio Repertorio Nota pre-  
 sibile a forma delle Leggi, modi, e condizioni che risultano dall'atto  
 di Giovanni dottor Pasini del fu Giuseppe Ispettore Generale al Ministe-  
 ro delle Finanze ed il Municipio anzidetto con la aggiunta e modifica-  
 zione di Giuseppe Saracco, Procuratore ed a nome del Comune di Acquiferi, nu-  
 mero Pietro Germani Testimonio e al nome del detto Municipio tutto ciò  
 di Medina Dottor Giovanni Testimonio ed obbligandosi al nome sempre del  
 Dottor Pier Antonio del fu Dottor Giuliano Spighi Procuratore de-  
 Stato e Regi Dipartimenti ed Amministrazioni dello Stato nelle Pro-  
 vincie Toscane residenti a Firenze. Comparsa e chiede concedersi li  
 registrati a Firenze n. 190 Gen. 1869, registro 24, foglio 1439  
 n. 332, ricevuto Lire Sottomila e 900 cent. 60 +  
 ricevuto Lire 1000, i quali tutti sono non me notaro sottoscritti.

Fuoro Giovanni - Sindaco  
 Segretario Generale della Prefettura allegata.  
 Canocetti Tommaso - Testimonio  
 Atto di procura speciale in brevetto

l'anno milleottocentosessantotto, addì 21 del mese di Dicembre 1868  
in Acqui ed in una delle Stanze del Palazzo Comunale. legge, si contie  
Avanti di me Cavalier Pietro Monti Regio Notaro alla residenza di  
questa Città ed alla presenza dei Signori Barocchini Gaetano fu Gio-  
vanni Battista e Zanosetti Tommaso fu Francesco, impiegati Comunali,  
nati e residenti in questa Città, testimoni idonei pienamente cogniti  
col comparente.

E' personalmente comparso l' Ill. mo Signor Cavaliere Causidido Ca-  
po Giovanni Furno del fu Signor Giuseppe, nato e domiciliato in questa  
città per nominare, siccome nella di lui qualità di Sindaco di questa  
Città ed in conformità di analoga Deliberazione ~~Specialissima~~  
~~Infra~~ del Consiglio Comunale d'Acqui, nomina ed elegge il suo  
Procuratore Speciale e per quanto ingra generale, l' Onorevolissimo Sig.  
Commendatore Avvocato Giuseppe Saracco Grand'Ufficiale dei Santi Mauri-  
zio e Lazzaro, Senatore del Regno, di qui assente per esso me notaio  
ufficio pubblico fungente accettante, al quale procuratore eletto ha con-  
ferito e conferisce ogni e più ampia facoltà per addivenire col Ministe-  
ro delle Finanze a nome e per conto del Municipio d'Acqui alla stipula-  
zione dell'istrumento di acquisto dello Stabilimento Termale Civile pres-  
so questa Città, nei termini, modi, e condizioni che risultano dall'atto  
di convenzione stipulata nel giorno 8 Maggio 1867 in Firenze fra le Fi-  
nanze dello Stato ed il Municipio anzietto con la aggiunta e modifica-  
zione stabilita colla Legge di approvazione in data 7 Luglio 1868, nu-  
mero 4475, autorizzandolo a fare al nome del detto Municipio tutto ciò  
e quanto sarà opportuno e necessario, ed obbligandosi al nome ~~sempre~~

PER OVA

detto Municipio di tenere per valido e fermo quanto il Signor mandata  
ed rende esecutivo il suddetto istrumento 31 Dicembre 1868, previa  
registrazione del presente Decreto alla Corte dei Conti.  
Di quale nomina il prefato Signor Comparente chiede concedersigli  
pubblico atto, che lo notaro ho ricevuto, letto e pubblicato a chiara  
ed intelleggibile voce al Signor Comparente stesso alla presenza dei  
registri alle Corti dei Conti 10 Luglio 1869 Registro 250. Decreti  
sovra nominati testimoni, i quali tutti sonosi con me notaro sottoscritti.

- Furno Giovanni - Sindaco
- Firmato  
Barocchini Gaetano - Testimonio
- Zanosetti Tommaso - Testimonio

P. Il Direttore Capo della 2ª Divisione - F. Germani

Registrato a Firenze il dì 11 Settembre 1869- Vol.23- Foglio 111  
Numero 8285 ridevuto Una liera e 10 centesimi.

Il Ricevitore - Maffei

-----

Dall'archivio Notarile Provinciale di Firenze.

Li 6 Dicembre 1884

IL CONSERVATORE

F.to D.Falleri